

L.R. 29/2018, art. 2, c. 24
L.R. 3/2021, art. 25, c. 1, lett. c)

B.U.R. 7/7/2021, n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 giugno 2021, n. 0102/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192.

- OMISSIS -

Regolamento di modifica al regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192.

Art. 1 Modifica all'articolo 1 del DPRReg 192/2019

Art. 2 Modifica all'articolo 4 del DPRReg 192/2019

Art. 3 Modifica all'articolo 5 del DPRReg 192/2019

Art. 4 Inserimento dell'articolo 11 bis del DPRReg 192/2019

Art. 5 Modifica all'articolo 12 del DPRReg 192/2019

Art. 6 Modifica all'articolo 15 del DPRReg 192/2019

Art. 7 Entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 1 del DPRReg 192/2019

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192 (Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative) è inserito il seguente: <<1 bis. Il presente regolamento reca altresì, in attuazione dell'articolo 25, comma 1, lettera c) e comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia- SviluppoImpresa), la disciplina dei contributi a favore delle start-up innovative a integrazione delle garanzie concesse a valere sul Fondo.>>

art. 2 modifica all'articolo 4 del DPRReg 192/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 dopo le parole: <<sul Fondo>> sono inserite le parole: <<e le contribuzioni integrative alle garanzie medesime di cui all'articolo 11 bis>>.

art. 3 modifica all'articolo 5 del DPRReg 192/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 dopo le parole: <<del Fondo>> sono inserite le parole: <<e le contribuzioni integrative alle garanzie medesime di cui all'articolo 11 bis>>.

art. 4 inserimento dell'articolo 11 bis del DPRReg 192/2019

1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 è inserito il seguente:
<< Articolo 11 bis

(Contribuzione integrativa alla garanzia del Fondo)

1. Con la deliberazione di ammissione alla garanzia del Fondo può essere concessa al soggetto beneficiario finale che la richieda una contribuzione integrativa della garanzia medesima, diretta a promuovere l'eventuale aumento di capitale sociale da parte di soci diversi dal soggetto investitore ammesso alla garanzia del Fondo, effettuata in connessione all'iniziativa di investimento di *venture capital*.
2. La contribuzione integrativa, concessa a titolo di contributo a fondo perduto, è calcolata come quota non superiore al 70 per cento dell'ammontare dell'eventuale aumento di capitale sociale della *start-up* innovativa sottoscritto o da sottoscrivere da parte dei soci diversi dai soggetti investitori ammessi alla garanzia del Fondo, fino ad un importo massimo di 100.000 euro.
3. La richiesta di contribuzione integrativa è presentata dal soggetto beneficiario finale al Comitato di gestione, per il tramite della Segreteria, unitamente alla richiesta di ammissione alla garanzia dei soggetti investitori, con le modalità e i termini stabiliti dal Bando.
4. Nel caso in cui la richiesta di contribuzione integrativa sia rigettata, prima della formale adozione del provvedimento negativo da parte del Comitato di gestione, la Segreteria comunica tempestivamente al soggetto beneficiario finale i motivi ostativi. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti beneficiari finali hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
5. La contribuzione integrativa concessa è erogata, a richiesta del soggetto beneficiario finale, dopo che l'aumento di capitale sociale di cui al comma 2 è stato interamente versato.>>.

art. 5 modifica all'articolo 12 del DPRReg 192/2019

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. L'aumento di capitale sociale di cui all'articolo 11 bis, comma 2, è sottoscritto e interamente versato entro il termine di cui al comma 2. L'intervenuto integrale versamento è comunicato alla Segreteria entro i successivi 3 mesi. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 l'aumento del capitale sociale sia effettuato in misura inferiore al 100 per cento dell'importo preventivato, l'importo della contribuzione integrativa concessa è ridotto in proporzione.>>.

art. 6 modifica all'articolo 15 del DPRReg 192/2019

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 192/2019 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. La deliberazione di concessione della contribuzione integrativa di cui all'articolo 11 bis è annullata se riconosciuta invalida per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del soggetto beneficiario finale non conforme al principio della buona fede. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Comitato di gestione procede alla rideterminazione della contribuzione integrativa e alla conseguente revoca in proporzione al periodo per il quale gli obblighi non sono stati rispettati e il soggetto beneficiario finale è tenuto alla restituzione delle somme erogate in conformità all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.>>.

Art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.